

N.,  
N.REG.PROV.CAU.  
REG.RIC.

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Ter)

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale [redacted] proposto da:

[redacted] rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco Zofrea, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, Via Quintilio Varo n. 33;

*contro*

Il Ministero dell'Interno e la Questura di Roma, in persona dei legali rappresentanti *pro tempore*, costituiti in giudizio, rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato, con domicilio *ex lege* presso i suoi uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

*per l'annullamento,**previa sospensione dell'efficacia,*

del decreto di archiviazione dell'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato/attesa occupazione e la revoca del permesso di soggiorno, adottato in data 2.2.2012 e notificato l'1.2.2015.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura di Roma;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore, nella camera di consiglio del giorno 16 febbraio 2016, il Cons. Rita Tricarico e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che risulta che il ricorrente presta attività lavorativa come badante presso una signora;

Ritenuto:

che, alla luce di quanto sopra rilevato, debba disporsi il riesame della posizione del ricorrente, a cura dell'Amministrazione;

che, in considerazione della particolarità del caso, sussistano giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese della presente fase cautelare;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter):

- accoglie, ai fini del riesame, la domanda cautelare, proposta in via incidentale;
- compensa integralmente tra le parti le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale, che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 16 febbraio 2016, con l'intervento dei Magistrati:

Germana Panzironi, Presidente

Italo Volpe, Consigliere

Rita Tricarico, Consigliere, Estensore

**L'ESTENSORE**

**IL PRESIDENTE**